



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 maggio 2019
(OR. en)

9744/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0122(NLE)**

**PROBA 22
AGRI 273
WTO 154**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	28 maggio 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 247 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione alle norme commerciali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 247 final.

All: COM(2019) 247 final



Bruxelles, 28.5.2019
COM(2019) 247 final

2019/0122 (NLE)

LIMITED

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione alle norme commerciali

{SWD(2019) 192 final}

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (nel prosieguo, "COI") in relazione con la prevista adozione di varie decisioni relative alle norme commerciali applicabili agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola

L'accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola (nel prosieguo, "l'accordo") si prefigge gli obiettivi seguenti: i) uniformare le normative nazionali e internazionali riguardanti le caratteristiche fisicochimiche e organolettiche degli oli d'oliva, degli oli di sansa d'oliva e delle olive da tavola per evitare ogni ostacolo agli scambi; ii) svolgere attività nel settore degli esami fisicochimici e organolettici per accrescere la conoscenza della composizione e delle caratteristiche qualitative dei prodotti oleicoli onde consolidare le norme internazionali in materia e iii) rafforzare il ruolo del Consiglio oleicolo internazionale quale forum di eccellenza per la comunità scientifica internazionale nel settore delle olive e dell'olio d'oliva.

La nuova versione dell'accordo è entrata in vigore il 1° gennaio 2017.

L'Unione europea è parte dell'accordo¹.

2.2. Il Consiglio dei membri

Il Consiglio dei membri è l'autorità suprema e l'organo decisionale del COI. Esso esercita tutti i poteri e adempie tutte le funzioni necessarie per attuare gli obiettivi dell'accordo. In quanto parte dell'accordo, l'Unione europea è membro del COI ed è rappresentata in seno al Consiglio dei membri. Le decisioni del Consiglio dei membri sono adottate per consenso. Ove il consenso non possa essere raggiunto, le decisioni relative alle norme commerciali si considerano adottate a meno che non siano respinte da almeno un quarto dei membri o da uno o più membri che complessivamente detengono almeno 100 quote di partecipazione.

Il COI è attualmente composto da 16 membri e l'Unione europea detiene 703 quote di partecipazione su un totale di 1005.

2.3. Le decisioni previste del Consiglio dei membri

Il 18 marzo 2019 il segretariato esecutivo del COI ha trasmesso ai suoi membri il testo delle decisioni che figureranno, in vista della loro adozione, all'ordine del giorno della prossima riunione del Consiglio dei membri prevista nella 109a sessione del giugno 2019. Tali decisioni richiederanno modifiche del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione².

La finalità degli atti previsti è di modificare le norme commerciali applicabili agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione che

¹ Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2).

² Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1).

accompagna tale proposta comprende il testo delle decisioni e le corrispondenti norme commerciali trasmesse dal segretariato esecutivo.

A norma dell'articolo 20, paragrafo 3, dell'accordo, le norme relative ai criteri di qualità e purezza adottate dal Consiglio dei membri sono applicabili al commercio internazionale da parte dei membri. Inoltre, a norma dell'articolo 75, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³, le norme di commercializzazione tengono conto delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali. Di conseguenza, le decisioni che figurano nell'allegato incideranno sul diritto dell'UE poiché richiederanno modifiche del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione.

Qualora, nel corso della 109a sessione del COI, l'adozione delle decisioni fosse rinviata perché determinati Stati membri non sono in grado di dare la loro approvazione, la posizione illustrata nella presente decisione sarà presa per conto dell'Unione anche nell'ambito di un'eventuale procedura di adozione da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, dell'accordo, prima della sua prossima sessione ordinaria del novembre 2019.

3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Le decisioni che devono essere adottate dal Consiglio dei membri modificheranno le norme commerciali applicabili agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva con riguardo ai seguenti aspetti:

- la revisione del metodo COI/T.20/Doc. n. 19/Rev. 5 ("Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto") eliminando un valore assoluto e rivedendo i margini di precisione del metodo;
- la revisione del metodo COI/T.20/Doc. n. 42-2/Rev. 3 ("Margini di precisione dei metodi di analisi adottati dal Consiglio oleicolo internazionale") rivedendo i margini di precisione relativi ai metodi COI/T.20/Doc. n.19 e COI/T.20/Doc. n. 26;
- la revisione del metodo COI/T.20/Doc. n. 26/Rev.4 ("Determinazione della composizione e del tenore di steroli e composti alcolici mediante gascromatografia con colonna capillare") rivedendo il titolo, i margini e i valori di precisione e i cromatogrammi.

Le suddette decisioni, che sono state oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici della Commissione e degli Stati membri nel settore dell'olio d'oliva, contribuiscono all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti oleicoli. È quindi opportuno appoggiarle.

Le summenzionate decisioni corrispondono alla politica dell'Unione per quanto riguarda le norme per la commercializzazione dei prodotti agricoli stabilite nel titolo II della parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Come per il passato, è probabile che l'ordine del giorno della riunione del Consiglio dei membri del COI venga ulteriormente modificato e che vi siano iscritte altre decisioni in grado di incidere sull'*acquis*. Al fine di garantire l'efficienza dei lavori del Consiglio dei membri del

³ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

COI nel rispetto delle norme stabilite dai trattati, la Commissione provvederà a suo tempo a integrare e/o a modificare la presente proposta per permettere al Consiglio di adottare la posizione da assumere anche per tali decisioni.

Alla luce del processo decisionale in seno al Consiglio dei membri del COI, la posizione dell'Unione è necessaria per adottare le decisioni che figurano nell'allegato.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale, ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"⁴.

4.1.2. Applicazione al caso in questione

Il Consiglio dei membri è un organo istituito da un accordo, ossia l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola.

Gli atti che il Consiglio dei membri deve adottare costituiscono atti che hanno effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, dell'accordo e sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'Unione, in particolare sugli atti delegati e gli atti di esecuzione fondati sul regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell'olio d'oliva. Ciò è dovuto al fatto che, a norma dell'articolo 75, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013, le norme di commercializzazione tengono conto delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale di una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto rispetto al quale viene adottata una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

⁴ Causa C-399/12 Germania/Consiglio (OIV), ECLI: EU: C: 2014: 2258, punti 61-64.

4.2.2. Applicazione al caso in questione

L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, del TFUE.

4.3. Conclusione

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 207, paragrafo 4, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione alle norme commerciali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo internazionale sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola del 2015 (nel prosieguo, "l'accordo") è stato firmato a nome dell'Unione in conformità della decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio⁵ il 18 novembre 2016 presso la sede delle Nazioni Unite a New York, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. L'accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1° gennaio 2017, conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, dello stesso.
- (2) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio dei membri può adottare decisioni che modificano le norme commerciali applicabili agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva.
- (3) Nel corso della 109a sessione del COI, che si terrà dal 17 al 21 giugno 2019, il Consiglio dei membri deve adottare decisioni che modificano le norme commerciali applicabili agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri, poiché le decisioni che saranno adottate vincoleranno l'Unione negli scambi internazionali con gli altri membri del COI e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulle norme di commercializzazione relative all'olio d'oliva adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli⁶.
- (5) Le decisioni che dovranno essere adottate dal Consiglio dei membri riguardano la revisione di un titolo, i margini e i valori di precisione, i cromatogrammi e i riferimenti ad altri documenti. Le suddette decisioni sono state oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici della Commissione e degli Stati membri nel settore dell'olio d'oliva. Esse contribuiscono all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza

⁵ Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2).

⁶ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

leale negli scambi dei prodotti oleicoli. È quindi opportuno appoggiarle. Tali decisioni richiederanno modifiche del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione⁷.

- (6) Qualora, nel corso della 109a sessione del COI, l'adozione delle decisioni fosse rinviata perché determinati Stati membri non sono in grado di dare la loro approvazione, la posizione illustrata nella presente decisione dovrebbe essere presa per conto dell'Unione anche nell'ambito di un'eventuale procedura di adozione da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, dell'accordo. La procedura per l'adozione mediante scambio di lettere dovrebbe essere avviata prima della prossima sessione ordinaria del Consiglio dei membri del novembre 2019.
- (7) Al fine di salvaguardare gli interessi dell'Unione, i rappresentanti dell'Unione dovrebbero essere autorizzati a chiedere di rinviare l'adozione di decisioni di modifica delle norme commerciali nell'ambito della riunione del Consiglio dei membri del COI se nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante la riunione del Consiglio dei membri del COI mettono in discussione la pertinenza della posizione da adottare a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della sessione del Consiglio dei membri del COI che si terrà dal 17 al 21 giugno 2019 o nell'ambito di una procedura per l'adozione di decisioni da parte del Consiglio dei membri tramite scambio di lettere da avviare prima della prossima sessione ordinaria del novembre 2019 figura in allegato.

Articolo 2

Qualora sulla posizione di cui all'articolo 1 possano avere ripercussioni nuovi dati scientifici o tecnici presentati prima o durante la riunione del Consiglio dei membri del COI, l'Unione chiederà che l'adozione delle decisioni che modificano le norme commerciali in sede di riunione del Consiglio dei membri del COI venga rimandata finché non sia stata definita la posizione dell'Unione sulla base dei nuovi elementi emersi.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁷ Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1).